

# Comunità Alta Valsugana e Bersntol

ORIGINALE

## Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA

### Verbale di deliberazione N. **203** del Comitato Esecutivo

**OGGETTO:** Proroga contratto in materia di servizi di assistenza domiciliare in base all'art. 53 comma 5 della L.P. 13/2007, periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 per la realizzazione di interventi di assistenza domiciliare con "Vales Società Cooperativa Sociale" di Borgo Valsugana - (riferimento contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2011 e successiva proroga contratto rep. 20 dd. 21.07.2014).

L'anno **duemilaquindici**, addì **undici** del mese di **dicembre**, alle ore **18:10**, convocato dal Presidente si è riunito il Comitato Esecutivo, presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in seduta non pubblica.

Sono presenti i Signori:

Presidente	CARESIA PIERINO
Vicepresidente	GROFF BRUNO
Assessore	BEBER SANDRO
Assessore	FRISANCO ALBERTO
Assessore	FRISANCO CINZIA
Assessore	POSTAL LAMBERTO

<b>SERVIZIO ISTRUTTORE</b>	
<u>SEGRETERIA</u>	<input type="checkbox"/>
<u>PERSONALE</u>	<input type="checkbox"/>
<u>FINANZIARIO</u>	<input type="checkbox"/>
<u>PROGRAMMAZIONE</u>	<input type="checkbox"/>
<u>SOCIO ASSISTENZ.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>EDILIZIA ABITATIVA</u>	<input type="checkbox"/>
<u>URBANISTICA</u>	<input type="checkbox"/>

Sono assenti giustificati i Signori:

Partecipa il Segretario generale dott. Valerio Bazzanella, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Organico.

Il Sig. PIERINO CARESIA in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

SERVIZIO FINANZIARIO  
Visto e prenotato l'impegno pl.  
N. 167 e 168  
3130 al Cap. 3130 art. 30  
del Bilancio 2015  
N. Meccanogr. 9970

F.to IL RESPONSABILE  
Servizio Finanziario

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. 203 D. 11 DIC 2015

OGGETTO: proroga contratto in materia di servizi di assistenza domiciliare in base all'art. 53 comma 5 della L.P. 13/2007, periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 per la realizzazione di interventi di assistenza domiciliare con “Vales Società Cooperativa Sociale” di Borgo Valsugana – (riferimento contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2011 e successiva proroga contratto rep. 20 dd. 21.07.2014).

IL COMITATO ESECUTIVO

Dato atto che:

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha sottoscritto il contratto repertorio n. 6 dd. 13 aprile 2011, registrato a Trento in data 28.04.2011 al n. 178 Serie 69 – I, con la Strada Società cooperativa sociale - via Hippoliti n. 11 - Borgo Valsugana – C.F. – P.I. 01341030227 per servizio esternalizzato SAD e prelievo consegna servizio lavanderia - contratto in scadenza al 31.12.2013. Il contratto rep. 6 dd. 13 aprile 2011 prevedeva all'art. 20 – *Durata*: durata di anni 3 con decorrenza dal 01.01.2011 con riserva per la Comunità di prorogare l'affidamento del servizio un ulteriore periodo di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni complessivi;
- con determina n. 248 dd. 06.02.2014 ad oggetto “*contratto rep. 6 dd. 13 aprile 2011 con Cooperativa La Strada - Servizio esternalizzato SAD e prelievo consegna servizio lavanderia: proroga per ulteriori 2 anni agli stessi patti e condizioni. Presa atto fusione tra le cooperativa La Casa s.c.s. e La Strada s.c.s.*” si è prorogato il contratto in parola per ulteriori due anni e più precisamente per gli anni 2014 e 2015 e si è preso atto che, a seguito della fusione tra le cooperativa La Casa s.c.s. e La Strada s.c.s., la nuova cooperativa è denominata Vales Società Cooperativa Sociale;
- la L.P. n. 16/2008 ha introdotto un nuovo comma 5 bis all'art. 38 della L.P. 14/1991 il quale prevede che fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni, ai soggetti convenzionati, come nel caso suddetto, alla data di entrata in vigore del comma stesso continuano a svolgere le proprie attività sulla base delle convenzioni in corso, fino alla data prevista dall'art. 53 comma 5 della L.P. 27.7.2013 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- la lettera del Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento dd. 25.10.2012 prot. S144/2012/23.3/607049 prevede che le convenzioni in essere sono da ritenersi prorogate fino alla data che sarà individuata dal Regolamento della L.P. 13/2007;
- ad oggi non è stato ancora adottato il regolamento della L.P.13/2007.

Vista la scadenza della proroga del contratto in parola al 31.12.2015 e considerata la sopracitata L.P. 16/2008, la prossima emissione di una nuova normativa per gli appalti/affidi incarichi ai sensi della L.P. 13/2007 e la non opportunità di predisporre una gara di appalto sulla base della normativa che a breve verrà modificata.

Atteso che:

- con lettera del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale prot. 28598/22.8 dd. 09.11.2015 è stata richiesta alla cooperativa Vales s.c.s. la disponibilità al rinnovo per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, del contratto di gestione dei servizi di assistenza domiciliare, con la specificazione che qualora prima del 31.12.2016 dovesse entrare in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 sopra menzionato, il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

- con nota prot. 846/15/pf dd. 12.11.2015 (ns. protocollo n. 29166 dd. 13.11.2015) la Cooperativa Vales s.c.s. ha comunicato la disponibilità e l'impegno a proseguire nella gestione dei servizi di assistenza domiciliare fino al 31.12.2016;
- l'ammontare delle prestazioni richieste alla Cooperativa Vales s.c.s. per l'anno 2016, come previsto dal contratto rep. 6 dd. 13.04.2011 (registrato a Trento in data 28.04.2011 al n. 178 Serie 69 – I), modificate con contratto integrativo di proroga n. 20 dd. 21.07.2014 (registrato a Trento in data 07.08.2014 al n. 58 Vol. 69 – I), per le motivazioni tutte in esso contenute, saranno pari a:
  - n. 39.268 ore di aiuto domiciliare
  - n. 1.062 ore di servizio ritiro e consegna lavanderia;
- la previsione di spesa anno 2016, quantificata in base al corrispettivo 2015 di € 27,31.= + IVA 4%, risulta essere pari ad:
  - € 1.115.305,44.= (€ 27,31.= \* 39.268 ore + IVA 4%) al capitolo del bilancio di previsione 2016 corrispondente all' Intervento 3 - capitolo 3130 art. 10 – titolo 1 – funzione 5 - servizio 1 del bilancio anno 2015
  - € 30.163,35.= (€ 27,31.= \* 1.062 ore + IVA 4%) al capitolo del bilancio di previsione 2016 Intervento 3 - capitolo 3130 art. 30 – titolo 1 – funzione 5 – servizio 1 del bilancio anno 2015.

Ritenuto pertanto:

- di prorogare la vigenza del contratto n. 6 dd. 13.04.2011, dando atto che con contratto n. 20 dd. 21.07.2014 si è provveduto a diminuire il monte ore relativo ai servizi di assistenza domiciliare, impegnando la relativa spesa per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, periodo entro il quale si può ragionevolmente prevedere l'adozione del Regolamento della L.P. 13/2007;
- di dare atto che l'importo annuo del contratto per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016 è quantificato in € 145.468,79.=;
- di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, secondo lo schema di atto allegato A) alla presente deliberazione, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.

Visto l'articolo 7 "Misure di trasparenza", comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08 gennaio 2014, ad oggetto "Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29 gennaio 2014, a firma del Segretario generale della Comunità.

Viste le circolari prot. n. 2908/4.10 dd. 06 febbraio 2014, prot. n. 4854/4.10 dd. 27 febbraio 2014, e prot. n. 34273/1.10 dd. 30.12.2014 a firma del Segretario generale della Comunità relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Codice di comportamento.

Preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

Precisato, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m., che - sussiste l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e Contratti".

Preso atto che in esito alle consultazioni elettorali dd. 10.07.2015 è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il sig. Pierino Caresia, il quale in data 20.07.2015 con proprio Decreto n. 11 ha regolarmente costituito il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol mediante nomina dei componenti dello stesso e attribuzione delle relative deleghe.

Visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Titolo III – Organi Istituzionali, Capo I – Organi di Governo, Sezione III – La Giunta – del vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l'art. 28. “Composizione”.

Visti:

- l'art. 2, comma 4 e il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- il Bilancio di Previsione 2015 della Comunità, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 46 dd. 22 dicembre 2014;
- la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.


Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter predisporre da subito tutti gli atti necessari successivi al presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dott.ssa Daniela Roner, Responsabile del Servizio socio – assistenziale, in data – 1 DIC 2015 esprime parere favorevole.

  
IL PROPOSTORE  
- dott.ssa Daniela Roner -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data – 2 DIC 2015 esprime parere favorevole.

  
IL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

## DELIBERA


1. Di prorogare, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, salvo precedente revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 bis della L.P. n. 35 dd. 31.10.1983, il contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2011 (registrato a Trento in data 28.04.2011 al n. 178 Serie 69 – I), prorogato con contratto rep. 20 dd. 21.07.2014 (registrato a Trento in data 07.08.2014 al n. 58 Vol. 69 – I), relativo alla gestione di interventi di assistenza domiciliare con la Cooperativa Vales s.c.s. nell'ambito della L.P. 12.7.1991 n. 14 “*Ordinamento dei servizi socio assistenziali in provincia di Trento*”. L'importo del contratto per i 12 mesi decorrenti da 01.01.2016 è pari ad € 1.145.468,79.=, tenendo presente che si provvederà nel corso del 2016 all'adeguamento.

2. Di dare atto che il contratto di cui al precedente punto, allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007, verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti, salvo la possibilità di proroga, per il tempo strettamente necessario, per poter effettuare i nuovi affidamenti;
3. Di dare atto inoltre che l'Amministrazione si riserverà la possibilità di ulteriore proroga espressa nel caso in cui non venisse approvato entro l'anno 2016 il regolamento provinciale in parola;
4. Di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, con affido incarico secondo lo schema Allegato A) alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.
- L'atto sarà adottato nella medesima forma dei precedenti contratti, e quindi in forma pubblico-amministrativa, con autorizzazione fino ad ora alla sottoscrizione da parte del Presidente della Comunità;
5. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento a favore di Vales Società Cooperativa Sociale con sede a Borgo Valsugana Viale Hippoliti n. 11 C.F. e P.IVA 01186250229 nel seguente modo:
- € 1.115.305,44. = (€ 27,31. = \* 39.268 ore + IVA 4%) al capitolo del bilancio 2016 corrispondente all' Intervento 3 - capitolo 3130 art. 10 – titolo 1 – funzione 5 – servizio 1 del bilancio di previsione anno 2015
  - € 30.163,35. = (€ 27,31. = \* 1.062 ore + IVA 4%) al capitolo del bilancio 2016 corrispondente all' Intervento 3 - capitolo 3130 art. 30 – titolo 1 – funzione 5 – servizio 1 del bilancio di previsione anno 2015.
6. Di precisare, per quanto espresso in premessa, che il presente incarico rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012 e pertanto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti".
7. Di provvedere ad acquisire il numero CIG relativo al contratto in parola, non appena esecutiva la presente deliberazione.
8. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa.
9. Di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso.
10. Di precisare che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. VALERIO BAZZANELLA



IL PRESIDENTE

PIERINO CARESIA



---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico dal 14.12.2015 e per rimanervi fino al giorno 24.12.2015.

oppozizioni.

La deliberazione è immediatamente esecutiva dal 1.12.2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
- dott. Valerio Bazzanella -



Allegato "A" composto da n. 6 fogli  
alla deliberazione del Comitato Esecutivo.

n. 203 dd. 11 DIC 2015

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL SEGRETARIO  
GENERALE  
DR. VALERIO BAZZANELLA

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n.

### CONTRATTO

#### PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA

DOMICILIARE - CIG. \_\_\_\_\_.

L'anno duemilaquindici (2015), addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese  
di novembre (11) nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,  
in Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4.

Avanti a me dott. Valerio Bazzanella, Segretario generale della Comunità,  
autorizzato per legge a rogare gli atti in forma pubblico – amministrativa  
nell'interesse della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, a ciò  
espressamente richiesto dal Presidente, sono personalmente comparsi i  
signori:

**Pierino Caresia**, nato a Fornace (TN) il 24.05.1956 C.F.  
CRSPRN56E24D714J, domiciliato per la carica in Pergine Valsugana  
(TN), presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,  
Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, il quale dichiara di  
intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Presidente pro –  
tempore della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

**Fellin Paolo**, nato a Trento (TN) il 20.07.1959, domiciliato per la carica

presso la sede legale di VALES Società Cooperativa Sociale, in Borgo Valsugana (TN), Via Hippoliti n. 11, C.F. e P.I. 01186250229, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Amministratore delegato pro-tempore della Società VALES Società Cooperativa Sociale.

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario generale - Ufficiale rogante sono personalmente certo, di comune accordo, avendone i requisiti di legge, rinunziano con il mio consenso all'assistenza di testimoni, e mi chiedono di ricevere il seguente contratto.

#### **SI PREMETTE CHE**

Con deliberazione n. 81 dd. 21.10.2010 la Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol indiceva un confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento per l'affidamento a terzi di servizi di assistenza domiciliare ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 e s.m. e i. e demandava al Responsabile del Servizio socio – assistenziale gli adempimenti necessari all'espletamento della procedura concorrenziale compresa l'aggiudicazione.

Con determinazione n. 1122 dd. 09.12.2010 il Responsabile del Servizio socio – assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol procedeva alla presa d'atto del soggetto aggiudicatario ("La Strada Società Cooperativa Sociale") del confronto concorrenziale ex art. 39 bis L.P. 14/91 per l'affido a terzi di servizi di assistenza domiciliare per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013 con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni agli stessi patti e condizioni.

Con determinazione n. 1277 dd. 30.12.2010 il Responsabile del Servizio

Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol procedeva all'affido dell'incarico di fornitura di servizi di assistenza domiciliare a "La Strada Società Cooperativa Sociale" di Borgo Valsugana, assumendo il relativo impegno di spesa.

Con determinazione n. 609 dd. 12.04.2011 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha approvato il relativo schema di contratto.

Richiamato il contratto n. 6 dd. 13.04.2011 registrato in data 26.04.2011 al n. 178 serie 69-I

Con nota dd. 03.01.2014 prot. 98 dd. 07.01.2014, Vales Società Cooperativa Sociale con sede a Borgo Valsugana Viale Hippoliti n. 11 C.F. e P.IVA 01186250229 ha comunicato che, con atto a rogito del Notaio Marco Dolzani di data 20.12.2013 (rep. n. 68.646, atto n. 18.159, reg.to a Trento il 31.12.2013 al n. 12806 S. 1), la società La Casa Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Rovereto, Viale Trento n. 49/b, C.F. e P.IVA 01186250229, ha incorporato, con effetto dal 01.01.2014, la società La Strada Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Borgo Valsugana, Via Hippoliti n. 11, modificando la denominazione in Vales società cooperativa sociale con sede legale in Borgo Valsugana, Via Hippoliti n. 11, sede amministrativa in Rovereto, Viale Trento n. 49/b, codice fiscale e partita IVA 01186250229. I rapporti amministrativi tra la Comunità e Vales s.c.s., successivi alla data del 01.01.2014, dovranno pertanto essere intestati alla Cooperativa Vales s.c.s.

Con determinazione n. 248 dd. 06.02.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha

prorogato il contratto repertorio n. 6 dd. 13.04.2011 per ulteriori due anni, ovvero per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2015, prendendo atto, nel medesimo provvedimento, della fusione tra le società La Casa s.c.s. e La Strada s.c.s.

Richiamato il contratto di proroga n. 20 dd. 21.07.2014 registrato in data 07.08.2014 l n. 58 Vol. 69-I

Richiamata la delibera n. \_\_\_\_\_ dd. 30.11.2015 con la quale si autorizza la proroga per un anno del contratto con la Società Vales e si approva il presente schema di contratto.

Preso atto che la Società VALES Società Cooperativa Sociale iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Trento al numero di iscrizione \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese di Trento, con il numero repertorio Economico Amministrativo (REA) \_\_\_\_\_ ed al Registro delle Cooperative sociali di tipo B), di cui alla L.R. 01.11.1993 n. 15, di Trento con matricola n. \_\_\_\_\_ ed è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

#### **CIO' PREMESSO**

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Individuazione dei contraenti e dell'attività oggetto del contratto.**

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito menzionata per brevità Comunità, in qualità di Ente titolare degli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, tra cui rientrano gli

interventi di assistenza domiciliare ai sensi della L.P. 13/2007, proroga il contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2012, già prorogato con contratto rep. n. 20 dd. 07.07.2014 alla società Vales Società Cooperativa Sociale con sede a Borgo Valsugana, di seguito menzionata per brevità Cooperativa, che accetta, la realizzazione di interventi d'assistenza domiciliare, secondo i criteri e le modalità previste dai successivi articoli.

### **Art. 2**

#### **Quantificazione delle prestazioni oggetto di contratto**

La Cooperativa si impegna a garantire annualmente sull'intero territorio della Comunità l'erogazione di n. 40.330 ore (n. 39.268 ore di aiuto domiciliare e n. 1.062 ore servizio ritiro e consegna lavanderia).

Tale quantificazione ha puramente valore indicativo e, pertanto, la Comunità non si assume impegno alcuno circa l'effettivo ammontare di prestazioni da effettuare.

Peraltro le parti possono recedere, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi, dal contratto nel caso di variazioni delle prestazioni, intervenute per circostanze obiettive, superiori al quinto del valore originario del contratto.

### **Art. 3**

#### **Copertura assicurativa**

La Cooperativa ha garantito, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, nei confronti degli operatori, dei volontari,

degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari od agli utenti.

Il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore ad euro 3.000.000,00.= (Euro tremilioni/00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

La Cooperativa ha altresì stipulato polizza R.C.O., con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00.= (Euro tremilioni/00) per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente.

Copia della polizza è depositata presso la Comunità.

La Cooperativa è tenuta a produrre alla Comunità periodica conferma della prosecuzione di dette coperture assicurative, della loro conformità a quanto richiesto e validità nel tempo.

#### **Art. 4**

##### **Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto dalla Comunità alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento di quanto previsto dal presente atto è fissato in € 27,31.= (ventisette/31) oltre all' IVA nella misura di Legge per "ogni ora di aiuto domiciliare fronte utente". Tale corrispettivo costituisce anche l'unità di misura su cui viene calcolato il corrispettivo per il servizio lavanderia (ritiro/consegna biancheria).

Il corrispettivo orario è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa a carico della Cooperativa, ivi comprese spese di viaggio o trasporto, di trasferimento e di coordinamento.

Le frazioni inferiori all'ora di aiuto domiciliare dovranno essere fatturate

ad un costo definito in proporzione all'ora intera. Per gli interventi di assistenza domiciliare dove è richiesta dalla Comunità la compresenza di più operatori sarà fatturata dalla Cooperativa la somma delle prestazioni di ogni singolo operatore.

Il corrispettivo unitario sarà applicato tenendo conto di quanto previsto dal contratto per le diverse fattispecie (es. tentate consegne, tentate prestazioni, accessi servizio lavanderia, ore con minor qualifica in deroga, ore richieste con presenza di doppio operatore).

Considerato il monte ore annuo di n. 40.330 ore di cui all'art. 2, l'importo annuo complessivo del presente contratto è pari a € 1.101.412,30.= (unmilionecentounmilquattrocentododici/30) oneri fiscali esclusi.

#### **Art. 5**

##### **Revisione dei prezzi**

Il corrispettivo orario del servizio sarà incrementato, in relazione alle eventuali variazioni accertate dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente: tale aumento sarà riconosciuto non appena acquisiti i dati ISTAT a partire dal 1 gennaio.

#### **Art. 6**

##### **Durata**

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2014 già prorogato con contratto rep. n. 20 dd. 21.07.2014 per il periodo di un anno dal 01.01.2016 al 31.12.2016

Qualora prima del 31 dicembre 2016 entrasse in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

La Comunità si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento del servizio di un ulteriore periodo di 1 anno, nel caso in cui non venisse approvato il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007.

#### **Art. 7**

##### **Cauzione**

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente contratto, la Cooperativa ha costituito fideiussione bancaria n. 2/8346 di € 60.153,14.= (sessantamilacentocinquantatre/14) presso la Cassa Rurale Pergine Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Pergine Valsugana – Piazza Gavazzi, 5.

La fideiussione bancaria di cui sopra resta vincolata per tutta la durata dell'affidamento del servizio e fino a che non ne sia disposto lo svincolo da parte della Comunità, previa valutazione del regolare assolvimento degli obblighi definiti dal presente contratto. La fideiussione bancaria rimane vincolata anche per tutta la durata della proroga ove disposta dalla Comunità.

La Cooperativa si impegna a reintegrare la fideiussione bancaria nell'importo originario ogni qualvolta la medesima abbia a subire riduzioni

a seguito di escussione da parte della Comunità.

## **Art. 8**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

La Società si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

## **Art. 9**

### **Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento**

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 8 dd. 30 gennaio 2015, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di

comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 10**

##### **Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, diritti di rogito, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico della Società.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito si determina il valore del presente contratto in euro 1.101.412,30.= importo non ivato )

Il presente contratto è soggetto a registrazione con l'applicazione della tariffa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto le prestazioni ivi previste sono soggette ad IVA.

La Società è una ONLUS e il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – allegato B - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss. mm. ed integrazioni.

#### **Art. 11**

##### **Disposizioni finali**

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2011, già prorogato con contratto rep. n. 20 dd. 21.07.2014 al quale si rinvia ad

eccezione di quanto indicato nel presente atto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Su richiesta delle parti io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto e stipulato in modalità elettronica mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) pagine a video, delle quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme a verità ed alla loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto in mia presenza con firma digitale, a sensi dell'art. 52 bis della Legge 19 febbraio 1913 n. 89, verificate a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il presente contratto verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Trento e in tale sede verrà registrato con spese contrattuali assolte in misura fissa pari ad euro 200,00.=

Per la Comunità

Alta Valsugana e Bersntol

IL PRESIDENTE

Pierino Caresia (Firma digitale)

Per la Cooperativa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Paolo Fellin (Firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Valerio Bazzanella (Firma digitale)